

All. "B"

Rep.3408

Rog.1979

FONDAZIONE

LAVOROPERLAPERSONA

* * * *

S T A T U T O

* * * *

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE E SCOPO

ARTICOLO 1

E' costituita - per iniziativa del Signor Gabriele GABRIELLI, della "STUDIO GABRIELLI ASSOCIATI S.R.L." e della "AMICUCCI FORMAZIONE SAS DI AMICUCCI F. & C." (in appresso anche i "Fondatori") - una Fondazione denominata

FONDAZIONE "LAVOROPERLAPERSONA ETS"

in sigla Fondazione EllePì ETS

La Fondazione ha sede nel Comune di Offida (AP),
Via Ferdinando Fabiani n. 24.

Potranno essere istituite sedi secondarie, uffici e succursali in Italia e all'estero.

ARTICOLO 2

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'am-

bito del più ampio quadro di Fondazioni disciplinato

dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili; eventuali avanzi di gestione sono esclusivamente ed interamente destinati al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

ARTICOLO 3

Le finalità della Fondazione sono quelle di promuovere

- nei campi dell'educazione e istruzione, formazione al lavoro, all'imprenditoria e al management responsabili

- lo sviluppo di una società aperta, interculturale e giusta, dove la prospettiva individualistica nell'economia, nel sociale ecc. lasci spazio allo sviluppo pieno della persona, alla cooperazione e alla solidarietà.

Per il raggiungimento delle predette finalità le attività della Fondazione sono:

- promuovere il "lavoro" come espressione della "persona" e come strumento per realizzare il progetto di sviluppo che ciascun individuo ha "insieme agli altri", ricercando il suo ben-essere e quello dei contesti sociali (istituzioni, organizzazioni, imprese ecc.) dove il lavoro, in tutte le sue forme e componenti, trova concreta espressione;

- sviluppare una cultura dell'"ambiente di lavoro" come luogo primario, accogliente e sicuro, di costruzione di

legami e di incontro tra persone per esprimere le potenzialità di ciascuno, promuovendo una cultura imprenditoriale, manageriale e del lavoro che collochi il "rispetto" della persona e la "valorizzazione della diversità" a fondamento di politiche inclusive delle fasce più deboli sul mercato del lavoro come, per esempio, giovani, immigrati, donne e diversamente abili;

- promuovere la "partecipazione" delle persone nei contesti di lavoro, nelle organizzazioni e nelle imprese, valorizzando - con particolare riguardo ad iniziative formative, di studio e seminari - approcci che considerano le relazioni umane fattore centrale, insieme allo stile di leadership e a strumenti manageriali coerenti, per lo sviluppo dell'impresa e dell'organizzazione;
- promuovere - ricercando l'apporto multidisciplinare - una cultura imprenditoriale, manageriale e del lavoro che valorizzi la persona come "soggetto in-relazione-con", alla soddisfazione del quale concorrono non soltanto i beni che nascono in risposta a bisogni materiali, ma anche i rapporti con gli altri come la fiducia, la reciprocità, il dono, ossia i beni relazionali, la cooperazione e la solidarietà;
- promuovere una società aperta, interculturale e giusta, anche realizzando e pubblicando studi, indagini e

	ricerche in campo economico e sociale, sulle condizioni	
	del lavoro e sulla sua organizzazione nell'impresa,	
	nella pubblica amministrazione e nel no profit, con	
	particolare riguardo al tema della diversità e sosteni-	
	bilità, al confronto tra generazioni e alla valorizza-	
	zione delle politiche di inclusione organizzativa e so-	
	ciale;	
	- progettare, realizzare e gestire interventi di forma-	
	zione con la finalità di valorizzare e tutelare il la-	
	voro in tutte le sue espressioni, professioni e mestie-	
	ri (imprenditoriale, manageriale, tecnico, artigiano,	
	artistico ecc.) nelle organizzazioni, nelle imprese e	
	nella società;	
	- stimolare l'approfondimento, la riflessione e la sen-	
	sibilizzazione, la formazione su tutti i campi di inte-	
	resse, creando e sviluppando anche uno specifico sito	
	internet, attraverso la costituzione di gruppi di stu-	
	dio, l'istituzione di servizi di monitoraggio per una	
	costante informazione sui temi di interesse; la produ-	
	zione di pubblicazioni scientifiche; l'organizzazione	
	di convegni, festival, seminari e incontri di studio,	
	forum e tavole rotonde; borse di studio; incentivi allo	
	studio e al conseguimento di diplomi, lauree e specia-	
	lizzazioni; master e laboratori didattici;	
	- sostenere analoghe iniziative promosse da altri sog-	

getti coerenti con le finalità della Fondazione come, per esempio, il riconoscimento di premi, contributi e borse di studio per studenti, ricercatori, imprenditori, manager, artigiani e commercianti, artisti ecc. che abbiano interpretato questi valori con la loro testimonianza.

La Fondazione, per il conseguimento degli scopi sopra indicati promuove sia in Italia che all'estero iniziative di ogni genere anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, università e scuole di ogni ordine e grado, associazioni, istituti, comitati ed enti culturali in genere di qualsiasi natura e l'apporto, oltre che dei "Partecipanti" alla Fondazione, di volontari che intendano mettere a servizio il loro contributo di idee, organizzativo ed operativo.

La Fondazione potrà dunque svolgere la sua attività tra l'altro attraverso:

- lo svolgimento di eventi;
- il recupero, lo studio e la valorizzazione del patrimonio culturale e sociale attinente il lavoro, in particolare, dei territori delle Marche;
- l'organizzazione di seminari e convegni aventi ad oggetto le attività sopra indicate o tematiche comunque ad esse connesse;
- la promozione di attività, corsi e laboratori diretti

	alla valorizzazione e lo sviluppo del lavoro, delle	
	professioni e dei mestieri;	
	- lo sviluppo di attività editoriali volte e connesse a	
	promuovere e diffondere le iniziative ed i valori di	
	fondo di cui allo scopo della Fondazione;	
	- l'acquisizione, produzione e diffusione di materiali	
	audiovisivi ed in genere di oggetti promozionali da	
	utilizzare per le attività sociali;	
	- l'effettuazione e promozione di ricerche, studi, se-	
	minari al fine di accrescere gli strumenti di condivi-	
	sione e comunicazione dei contenuti sopra indicati, an-	
	che attraverso l'uso di nuove tecnologie (informatica,	
	telematica, digitale, etc.), così da facilitare l'ac-	
	cesso e la fruizione delle iniziative e della promozio-	
	ne culturale della Fondazione per un numero sempre più	
	ampio di persone.	
	ARTICOLO 4	
	La Fondazione si ispira ai seguenti valori:	
	- rispetto della persona nella sua integralità e unici-	
	tà	
	- dignità del lavoro, espressione della persona come	
	creatore e custode dell'ambiente	
	- promozione della "diversità" in una società aperta,	
	interculturale e giusta	
	- riconoscimento del ruolo del lavoro, in tutte le sue	
	6	

espressioni, per lo sviluppo del benessere comune, attraverso la promozione di forme di partecipazione, politiche e strumenti di giustizia distributiva e sociale - imprenditorialità, come manifestazione creatrice della persona, che può essere organizzata in diverse forme di impresa - sussidiarietà e solidarietà, come strumenti di coesione sociale, impegno e responsabilità di tutti verso la costruzione del bene comune.

ARTICOLO 5

Nello svolgimento della sua attività e per il perseguimento anche indiretto del proprio scopo, la Fondazione potrà, tra l'altro:

a) costituire ovvero partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima nonché costituire ovvero partecipare a società anche di capitali svolgenti attività affini o strumentali a quelle svolte dalla Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria o titolare di altro diritto reale, ovvero utilizzare i beni detenuti quale locatrice o comodataria o titolare di altro diritto personale di godimento;

c) stipulare ogni atto o contratto, anche per il finan-

ziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti, a breve o a lungo termine, l'acquisto di beni mobili o immobili, immateriali, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti ed istituzioni e terzi in genere;

d) svolgere attività commerciali, purché in misura secondaria e reimpiegando i proventi ricavati per gli scopi della Fondazione.

TITOLO II

PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE

ARTICOLO 6

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti iniziali effettuati dai fondatori in sede di costituzione ed incrementato dai lasciti e dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, od altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi; effettuati successivamente con tale imputazione dai Fondatori o da altri Partecipanti o Aderenti nonché da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali, da altri Enti Pubblici o da terzi;

- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del

presente Statuto e che verranno destinati a patrimonio

con delibera del Consiglio di Amministrazione;

- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con

espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzate che, con deli-

bera del Consiglio di Amministrazione, vengano destina-

te ad incrementare il patrimonio.

ARTICOLO 7

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione

dispone delle seguenti entrate, costituenti il Fondo di

gestione:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo

6;

- contributi dei Fondatori, Partecipanti o Aderenti;

- ogni eventuale contributo ed elargizione destinati

all'attuazione degli scopi statutari e non espressamen-

te destinato ad incrementare il patrimonio;

- ricavi delle attività istituzionali, accessorie,

strumentali e connesse.

I redditi, i ricavi, i contributi e le elargizio-

ni, verranno destinati dalla Fondazione interamente per

il raggiungimento degli scopi statutari.

TITOLO III

PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

ARTICOLO 8

Categorie

Partecipano alla vita della Fondazione i:

- Fondatori;
- Partecipanti;
- Aderenti.

ARTICOLO 9

Fondatori

Sono Fondatori i soggetti che hanno stipulato l'Atto costitutivo della Fondazione e pertanto il Signor Gabriele GABRIELLI, nato a Rosora (AN) il 3 maggio 1958, la "STUDIO GABRIELLI ASSOCIATI S.R.L." con sede in Roma e la "AMICUCCI FORMAZIONE S.A.S. DI AMICUCCI F. & C.", con sede in Recanati.

Qualora per qualsiasi causa un Fondatore non possa o non voglia ricoprire più tale carica, potrà, se persona fisica, designare in sua sostituzione il coniuge o un proprio discendente diretto maggiorenne, ovvero, in assenza di discendenti maggiorenni, un parente entro il quarto grado o un affine entro il terzo grado. Il soggetto così nominato assume la veste di Fondatore con le stesse prerogative e la stessa posizione dell'iniziale Fondatore.

ARTICOLO 10

Partecipanti

Ottengono la qualifica di "Partecipanti" - previa

delibera insindacabile del Consiglio Generale ovvero

previa designazione unanime da parte dei Fondatori, nel

caso dei Partecipanti Onorari - le persone fisiche,

giuridiche e gli enti che, condividendo i valori e le

finalità della Fondazione, contribuiscono alla realiz-

zazione dei suoi scopi mediante contributi in danaro in

misura non inferiore alla quota stabilita annualmente

dal Consiglio Generale, ovvero, quali "onorari" le per-

sone fisiche, giuridiche o Enti espressione della cul-

tura, del mondo imprenditoriale, manageriale, artisti-

co, professionale o accademico, che contribuiscano con

opere o prestigio agli scopi della Fondazione.

Più esattamente i Partecipanti possono essere:

- Partecipanti Onorari: persone fisiche, giuridiche o

Enti, designati dai Fondatori, che siano qualificata

espressione del mondo imprenditoriale, manageriale, ar-

tistico, professionale o accademico, esonerati dal ver-

samento di quote di contribuzione, ma che, per qualità,

attività o titoli contribuiscano agli scopi della Fon-

dazione con la propria opera o il proprio prestigio;

assumono tale veste su designazione unanime dei Fonda-

tori e la conservano a tempo indeterminato;

- Partecipanti Ordinari: persone fisiche, giuridiche o

Enti che contribuiscano alla sopravvivenza della Fonda-

zione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante con-

	tributi annuali in denaro pari alla quota ordinaria an-	
	nuale così come stabilita, nelle forme e nella misura,	
	dal Consiglio Generale; assumono tale veste previa de-	
	libera del Consiglio Generale e la conservano per ogni	
	anno nel quale effettuano il contributo;	
	- Partecipanti Sostenitori: persone fisiche, giuridiche	
	o Enti, che contribuiscano alla sopravvivenza della	
	Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante	
	contributi annuali in denaro pari al doppio della quota	
	ordinaria annuale; assumono tale veste previa delibera	
	del Consiglio Generale e la conservano per ogni anno	
	nel quale effettuano il contributo;	
	- Partecipanti Benemeriti: persone fisiche, giuridiche	
	o Enti che contribuiscano alla sopravvivenza della Fon-	
	dazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante il	
	versamento di un contributo in denaro pari almeno a	
	venti volte la quota ordinaria annuale; assumono tale	
	veste previa delibera del Consiglio Generale e la con-	
	servano a tempo indeterminato.	
	La Fondazione tiene un apposito Libro riportante i dati	
	anagrafici, di domicilio e recapito dei Partecipanti.	
	I Partecipanti si riuniscono in Assemblea, con le moda-	
	lità e le competenze di cui ai successivi Articoli 24 e	
	25.	

ARTICOLO 11

Aderenti

Otengono la qualifica di Aderenti - previa delibera insindacabile del Consiglio Generale - coloro che, condividendo i valori e le finalità della Fondazione, contribuiscano alla stessa con devoluzioni secondo quanto appresso indicato.

Più precisamente gli Aderenti possono essere:

- Aderenti ordinari: coloro che - società, organizzazioni, enti pubblici e privati, associazioni, o persone fisiche che rivestano ruoli come quelli indicati al punto successivo - devolvano annualmente alla Fondazione un contributo pari a $3/5$ (tre quinti) della quota annuale ordinaria;

- Aderenti operatori sostenitori: imprenditori, manager e professional, lavoratori autonomi e professionisti che, anche se cessati dal servizio attivo o temporaneamente non impiegati, devolvano annualmente alla Fondazione un contributo pari a $2/5$ (due quinti) della quota annuale ordinaria;

- Aderenti operatori: imprenditori, manager e professional, lavoratori autonomi e professionisti che, anche se cessati dal servizio attivo o temporaneamente non impiegati, devolvano annualmente alla Fondazione un contributo pari a $3/10$ (tre decimi) della quota annuale ordinaria;

		- Aderenti ricercatori: insegnanti e docenti di ruolo
		di scuole di ogni ordine e grado, professori di ruolo e
		a contratto di università, pubbliche e private, ricer-
		catori e dottori in ricerca di istituti pubblici e pri-
		vati, alunni di programmi MBA che, anche se cessati dal
		servizio attivo e temporaneamente non impiegati, parte-
		cipano all'attività istituzionale della Fondazione, ap-
		portando un concreto contributo di studio, ricerca, ap-
		profondimento e contribuendo alla organizzazione delle
		relative iniziative, versando altresì un contributo pa-
		ri a 1/5 (un quinto) della quota annuale ordinaria;
		- Aderenti studenti: studenti universitari, post-uni-
		versitari (iscritti a master di specializzazione e a
		dottorati di ricerca) e giovani laureati ancora senza
		una occupazione stabile che partecipano all'attività
		istituzionale della Fondazione apportando un concreto
		contributo alla ideazione e organizzazione delle rela-
		tive iniziative, versando altresì un contributo pari a
		1/10 (un decimo) della quota annuale ordinaria.
		Tutti gli aderenti conservano tale veste per ogni anno
		nel quale effettuano i contributi.
		La Fondazione tiene un apposito Libro riportante i dati
		anagrafici, di domicilio e recapito degli Aderenti.
		Gli Aderenti si riuniscono in Assemblea, con le modali-
		tà e le competenze di cui ai successivi Articoli 26 e

27.

ARTICOLO 12

Esclusione e recesso

Il Consiglio Generale può decidere con la maggioranza di due terzi l'esclusione di Partecipanti e Aderenti per grave e reiterato inadempimento degli impegni e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione, con i valori, le finalità e con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

I Fondatori, i Partecipanti e gli Aderenti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Codice Civile.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi

dalla Fondazione tranne che in caso di comprovata condotta incompatibile con i valori della Fondazione.

TITOLO IV

ORGANI

ARTICOLO 13

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'Advisory Board;
- Revisore dei conti;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- l'Assemblea degli Aderenti.

CONSIGLIO GENERALE

ARTICOLO 14

Composizione e competenze

Il Consiglio Generale è composto dai Fondatori e fino a due Partecipanti Onorari, se esistenti e se eleggibili o nominabili, che accettino tale carica; la designazione di un Partecipante Onorario comporta - salvo quanto appresso previsto nel caso il numero dei Partecipanti Onorari sia superiore a due - l'immediata assunzione da parte di questi della carica di membro del Consiglio Generale, salvo rifiuto espresso, ed il di-

ritto a partecipare alla prima riunione del Consiglio

successiva alla nomina.

Nel caso i Partecipanti Onorari siano inferiori a due

questi sono membri del Consiglio Generale fino a dimis-

sioni o revoca; nel caso in cui Partecipanti Onorari

fossero più di due, gli stessi, entro trenta giorni

dalla nomina che ha comportato il superamento di tale

soglia si riuniranno, su propria iniziativa o su convo-

cazione del Presidente della Fondazione, per eleggere

due tra di loro come membri del Consiglio Generale; i

membri così eletti resteranno in carica per tre eserci-

zi, al termine dei quali non sono rieleggibili o rino-

minabili per il mandato immediatamente successivo.

I Fondatori sono membri del Consiglio Generale a vita o

fino a che non cessino di far parte della Fondazione.

Nel caso di designazione, da parte del Fondatore perso-

na fisica, di altro soggetto in sua sostituzione, come

previsto al precedente Articolo 9, questi subentrerà

come "membro di diritto" anche nel Consiglio Generale.

La veste di membro del Consiglio Generale non è incom-

patibile con quella di membro del Consiglio di Ammini-

strazione.

Sono di competenza del Consiglio Generale:

- la nomina del Presidente della Fondazione, che è an-

che Presidente del Consiglio Generale, individuandolo

	tra i Fondatori, ovvero, in loro mancanza tra gli altri	
	membri del Consiglio Generale;	
	- la nomina di uno o più membri del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione nel caso in cui venisse meno uno o più dei	
	Fondatori ("membri di diritto" del Consiglio di Ammini-	
	strazione"); in tal caso spetterà al Consiglio Generale	
	la nomina di tanti membri del consiglio di amministra-	
	zione quanti sono i "membri di diritto" venuti meno; il	
	membro nominato dal Consiglio Generale non potrà essere	
	scelto tra gli appartenenti al Consiglio stesso;	
	- la nomina dei componenti dell'Advisory Board e del	
	suo Presidente, nonché, ove previsti al momento della	
	nomina, la determinazione dei loro compensi, sentito il	
	Consiglio di Amministrazione che darà parere vincolante	
	limitatamente alla determinazione della entità del com-	
	penso;	
	- determinare l'entità della quota ordinaria annuale di	
	contribuzione e le forme di contribuzione, anche su	
	proposta del Consiglio di Amministrazione;	
	- la nomina del Revisore dei Conti e la determinazione	
	del suo compenso, se previsto;	
	- deliberare l'ammissione dei Partecipanti e degli Ade-	
	renti di ogni categoria (ad eccezione dei Partecipanti	
	Onorari la cui nomina è riservata ai Fondatori) secondo	
	le modalità e i termini, anche relativi al versamento	

delle quote di contribuzione, che verranno stabiliti da apposito regolamento interno adottato ed approvato dal Consiglio Generale stesso;

- deliberare l'esclusione dei Partecipanti e Aderenti;
- approvare le linee guida e gli indirizzi annuali e pluriennali della Fondazione, avvalendosi -se del caso- del contributo dell'Advisory Board;
- deliberare le modifiche statutarie, lo scioglimento e l'eventuale liquidazione della Fondazione.

ARTICOLO 15

Convocazione, Quorum e Modalita'

Il consiglio Generale si riunisce almeno due volte l'anno nonché ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente della Fondazione, anche al di fuori della sede della Fondazione, purché in Italia, con avviso spedito mediante lettera raccomandata inviata a ciascun membro almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione; ove ritenuto opportuno la convocazione può essere effettuata anche tramite telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo che garantisca l'avvenuta ricezione, inviato con almeno due giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione

del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno della adunanza, nonché l'eventuale indicazione della seconda convocazione, che non potrà essere nello stesso giorno della prima convocazione.

Le riunioni del Consiglio Generale possono svolgersi per teleconferenza o videoconferenza. In tal caso il presidente della riunione deve verificare la presenza del numero legale per la costituzione della seduta, identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza ed assicurarsi che gli strumenti di trasmissione consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione, visionare i documenti ed intervenire nella trattazione degli argomenti presentati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui devono trovarsi contemporaneamente sia il presidente della riunione sia il segretario.

Il Consiglio Generale è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti; in seconda convocazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole dei presenti. Sia in prima che in seconda convocazione è comunque necessario per

le deliberazioni il voto favorevole della maggioranza

dei Fondatori presenti; in caso i Fondatori esistenti o

presenti siano due, prevale il voto del Presidente.

Per le delibere aventi ad oggetto modifiche dello sta-

tuto, lo scioglimento della Fondazione e/o la sua even-

tuale liquidazione sarà necessario sia in prima che in

seconda convocazione il voto favorevole dei tre quinti

dei componenti del Consiglio Generale e il voto favore-

vole della maggioranza dei Fondatori.

I verbali del Consiglio Generale sono sottoscritti

dal presidente della riunione e dal segretario. Il se-

gretario della riunione è scelto, anche tra i Consi-

glieri, dal presidente della riunione stessa. L'assi-

stenza del segretario non è necessaria se il verbale è

ricevuto da un Notaio.

I verbali del Consiglio Generale sono trascritti in ap-

posito libro verbali e firmati dal presidente e dal se-

gretario.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE - VICE-PRESIDENTE

ARTICOLO 16

Consiglio di Amministrazione - Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei

membri, di cui fino a 3 (tre) "membri di diritto" e i

restanti "membri elettivi", anche esterni alla Fonda-

zione, nominati due dalla Assemblea dei Partecipanti e uno dalla Assemblea degli Aderenti; nel caso venissero a mancare i "membri di diritto" i componenti del Consiglio di Amministrazione in loro sostituzione verranno eletti dal Consiglio Generale, come previsto al precedente Articolo 14.

Sono "membri di diritto" i Fondatori, Signor Gabriele GABRIELLI, ed i legali rappresentanti pro-tempore della "STUDIO GABRIELLI ASSOCIATI" s.r.l. e della "AMICUCCI FORMAZIONE sas"; restano in carica a vita ovvero finché facenti parte della Fondazione. Nel caso di designazione, da parte del Fondatore persona fisica, di altro soggetto in sua sostituzione, come previsto al precedente Articolo 9, questi subentrerà come "membro di diritto" anche nel Consiglio di Amministrazione.

I "membri elettivi" durano in carica per 3 (tre) esercizi (con scadenza alla data della riunione fissata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del loro mandato) e sono rieleggibili.

Qualora cessi dalla carica, nel corso del mandato, per qualsiasi causa, uno o più dei "membri elettivi", i "membri di diritto" provvedono alla nomina dei nuovi componenti in sostituzione; i "membri elettivi" così nominati scadranno al compimento del mandato degli al-

tri "membri elettivi" in carica al momento della nomina.

In via residuale, qualora per qualsiasi motivo la nomina di tutti o di alcuni dei componenti del Consiglio di Amministrazione non possa avvenire nei modi indicati nel presente statuto, la competenza alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che dovrà avvenire, ove possibile, tra i facenti parte della Fondazione, spetta al Sindaco di Offida.

ARTICOLO 17

Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione sono anche Presidente e Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente resta in carica fino a dimissioni o revoca; il Vice-Presidente resta in carica per 3 (tre) esercizi e può essere rinominato; la cessazione, a qualunque titolo, dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione comporta la cessazione anche dalla carica di Presidente e di Vice Presidente.

ARTICOLO 18

Presidente - Nomina, compiti e poteri

Il Presidente è nominato dal Consiglio Generale, come previsto al precedente Articolo 14; qualora, in caso

non sia possibile raggiungere una maggioranza per l'elezione o per qualsiasi motivo, la nomina da parte del Consiglio Generale non possa avvenire, questa spetterà al Sindaco del Comune di Offida, il quale sceglierà il Presidente tra i Fondatori o, in loro mancanza, tra gli altri membri del Consiglio Generale.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, con le modalità ed i termini indicati al successivo art. 21.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione avvalendosi dell'operato, qualora fosse ritenuto di nominarlo, del Direttore Generale;
- predispone, anche in collaborazione con il Vice Presidente, i programmi di attività secondo le linee guida e gli indirizzi annuali e pluriennali della Fondazione approvati dal Consiglio Generale, proponendoli per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione;
- predispone, con il Vice Presidente, gli schemi di bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione;
- compie gli atti di ordinaria gestione e gli atti ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 19

Vice-Presidente - Nomina, compiti e poteri

Il Vice Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti; dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Il Vice Presidente:

- ha la rappresentanza della Fondazione in ogni caso di impedimento, anche logistico, o di conflitto di interesse, del Presidente;

- collabora alla predisposizione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro esecuzione, una volta che gli stessi sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione;

- predispone, con il Presidente, gli schemi del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;

- può firmare, in vece del Presidente, la corrispondenza e le comunicazioni.

ARTICOLO 20

Consiglio di Amministrazione - Compiti e Poteri

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, oltre a quanto detto in altri articoli del presente Statuto:

a) approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo;

- | | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | |
| | b) approva i regolamenti per il funzionamento e l'organizzazione della Fondazione, salvo il regolamento indicato all'Articolo 15; | |
| | c) approva i programmi di attività della Fondazione, su proposta del Presidente, richiedendo se del caso anche un parere non vincolante all'Advisory Board; | |
| | d) delibera sugli incrementi del patrimonio, l'accettazione delle donazioni e dei lasciti, la ratifica dei contributi, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili; | |
| | e) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari ovvero in beni immobili; | |
| | f) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri enti pubblici o privati, nazionali o internazionali; | |
| | g) delibera l'eventuale costituzione di laboratori, centri di studio e di ricerca e altre strutture idonee a perseguire gli scopi della Fondazione e ne regola l'organizzazione, il funzionamento e l'assegnazione delle relative responsabilità, nonché sull'affidamento dell'esecuzione di progetti specifici a soggetti interni o esterni alla Fondazione, e il riconoscimento di eventuali compensi e forme di remunerazione; | |
| | h) nomina il Vice Presidente, in persona di un Consi- | |

gliere; nomina altresì, ove lo ritenga opportuno, un

Direttore Generale, anche esterno alla Fondazione, sta-

bilendone i poteri e l'eventuale compenso;

i) provvede alla istituzione e all'ordinamento degli

uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappre-

sentanze;

l) delibera su ogni altro atto di amministrazione della

Fondazione.

ARTICOLO 21

Consiglio di Amministrazione - Convocazione - quorum -

modalità

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni

qual volta venga ritenuto opportuno e comunque almeno

due volte all'anno; è convocato, anche al di fuori del-

la sede della Fondazione purché in Italia, dal Presi-

dente che lo presiede o dal Vice presidente in caso di

assenza od impedimento del Presidente, su sua iniziati-

va o su richiesta della maggioranza dei membri.

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del

giorno, il luogo e l'ora della riunione, deve inviarsi

almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'a-

dunanza a ciascun Consigliere e al Revisore dei conti,

con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o

telegramma, ovvero anche a mezzo posta elettronica, fax

o con altro mezzo che assicuri l'avvenuta ricezione. In

caso di urgenza il preavviso potrà ridursi a due giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che quest'ultima sia fissata ad almeno un giorno di distanza dalla prima.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi per teleconferenza o videoconferenza. In tal caso il presidente della riunione deve verificare la presenza del numero legale per la costituzione della seduta, identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza ed assicurarsi che gli strumenti di trasmissione consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione, visionare i documenti ed intervenire nella trattazione degli argomenti presentati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui devono trovarsi contemporaneamente sia il presidente della riunione sia il segretario.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito se presente la maggioranza dei suoi membri, purchè vi siano tra di essi il Presidente o il Vice Presidente e uno dei "membri di diritto", delibera a maggioranza dei presenti quando il presente Statuto non

richieda maggioranze qualificate. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

I verbali del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti dal presidente della riunione e dal segretario. Il segretario della riunione è scelto, anche tra i Consiglieri, dal presidente della riunione stessa. L'assistenza del segretario non è necessaria se il verbale è ricevuto da un Notaio.

I verbali del Consiglio di Amministrazione sono trascritti in apposito libro verbali e firmati dal presidente e dal segretario.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti dell'Advisory Board.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute.

ADVISORY BOARD

ARTICOLO 22

L'Advisory Board è organo Consultivo della Fondazione, dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

L'Advisory Board è composto da un minimo di tre a un massimo di dodici membri scelti dal Consiglio Generale tra studiosi o esponenti del mondo accademico, istitu-

	zionale, imprenditoriale, manageriale, artistico e professionale anche se cessati dal servizio attivo.	
	Ha funzioni consultive sulla elaborazione del programma delle attività e sui programmi dell'Associazione e può elaborare anche proposte.	
	Il Presidente dell'Advisory Board è nominato dal Consiglio Generale all'atto della nomina dei componenti e ha il compito di coordinare le attività collegiali dell'organo. Il Consiglio Generale o il Consiglio di Amministrazione possono attribuire ai singoli componenti dell'Advisory Board la responsabilità, anche scientifica, di singoli progetti ed iniziative di oggetto e durata predeterminati.	
	Viene rimesso al Presidente dell'Advisory Board e all'Advisory Board stesso il potere di auto-organizzare la modalità di svolgimento dei propri lavori.	
	Tra l'altro l'Advisory Board:	
	a) può elaborare proposte di attività ed iniziative della Fondazione, anche con riguardo alle modalità di loro attuazione, sottoponendole al Presidente della stessa;	
	b) esprime il suo parere sui programmi delle attività ad esso sottoposti;	
	c) esprime il suo parere, se richiesto, sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate	

dalla Fondazione.

ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE DEI CONTI

ARTICOLO 23

L'Organo di Controllo e Revisore dei conti ha composizione monocratica ed è nominato dal Consiglio Generale tra professionisti iscritti nel Registro dei Revisori contabili; dura in carica tre esercizi (con scadenza alla data della riunione fissata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del mandato) e può essere riconfermato. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, in corso di mandato, il Consiglio Generale provvederà alla sua sostituzione.

Qualora il Consiglio Generale non dovesse provvedere, per qualsiasi motivo, alla nomina entro i trenta giorni dalla scadenza del mandato ovvero dalla cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, la competenza alla nomina spetta al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili competente in base al luogo in cui ha sede la Fondazione.

L'Organo di Controllo e Revisore dei conti vigila sulla Fondazione ed esercita, oltre alla funzione di revisione dei conti, le funzioni previste dall'Art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e sue modifiche ed integrazioni; provvede dunque:

2408 c.c..

L'Organo di Controllo/Revisore dei conti assiste alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.

ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

ARTICOLO 24

Composizione e competenze

L'Assemblea dei Partecipanti è costituita da tutti i Partecipanti alla Fondazione, sopra indicati all'Articolo 10.

L'Assemblea dei Partecipanti ha le seguenti competenze:

- nomina i due membri elettivi del consiglio di amministrazione di sua competenza;
- formula indirizzi e proposte da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 25

Convocazione - Quorum - Modalità

L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce almeno una volta l'anno, anche al di fuori della sede legale, purché in Italia, su convocazione del Presidente della Fondazione o del Presidente della Assemblea con avviso inviato almeno otto giorni prima della Adunanza con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma, ovvero anche a mezzo posta elettronica, fax o con altro mezzo che assicuri l'avvenuta ricezione; è

validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza dei presenti. Ad ogni Partecipante, a qualsiasi categoria appartenga, spetta un voto. Il Partecipante che non abbia versato la quota contributiva non può votare.

Ciascuna adunanza della Assemblea è presieduta dal suo Presidente o, in assenza o impedimento dello stesso, dalla persona designata dai presenti.

L'Assemblea eleggerà tra i suoi componenti il Presidente della Assemblea, il quale rimarrà in carica per tre esercizi e comunque fino alla prima Assemblea convocata dopo la scadenza dell'ultimo esercizio. La perdita della qualifica di Partecipante comporterà la decadenza dalla carica di Presidente dell'Assemblea.

Le Adunanze potranno tenersi anche in teleconferenza o in videoconferenza, con le modalità previste per il Consiglio di Amministrazione.

Delle Adunanze verranno redatti appositi verbali, firmati dalla persona che presiede l'Assemblea e da un segretario designato allo scopo di volta in volta, trascritti in un apposito libro delle Adunanze dei Partecipanti.

Assemblea degli Aderenti

ARTICOLO 26

Composizione e competenze

L'Assemblea degli Aderenti è costituita da tutti gli Aderenti alla Fondazione, sopra indicati all'Articolo 11.

L'Assemblea degli Aderenti ha le seguenti competenze:

- nomina un membro elettivo del consiglio amministrazione;
- formula indirizzi e proposte da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 27

Convocazione - Quorum - Modalità

L'Assemblea degli Aderenti si riunisce almeno una volta l'anno, anche al di fuori della sede legale purché in Italia, su convocazione del Presidente della Fondazione o del Presidente della Assemblea con avviso inviato almeno otto giorni prima della Adunanza con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma, ovvero anche a mezzo posta elettronica, fax o con altro mezzo che assicuri l'avvenuta ricezione; è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza dei presenti. Ad ogni Aderente, a qualsiasi categoria appartenga, spetta un voto. L'Aderente che non abbia versato la quota contributiva non può votare.

Ciascuna adunanza della Assemblea è presieduta dal suo Presidente o, in assenza o impedimento dello stesso,

dalla persona designata dai presenti.

L'Assemblea eleggerà tra i suoi componenti il Presidente della Assemblea, il quale rimarrà in carica per tre esercizi e comunque fino alla prima Assemblea convocata dopo la scadenza dell'ultimo esercizio. La perdita della qualifica di Aderente comporterà la decadenza dalla carica di Presidente dell'Assemblea.

Le Adunanze potranno tenersi anche in teleconferenza o in videoconferenza, con le modalità previste per il Consiglio di Amministrazione.

Delle Adunanze verranno redatti appositi verbali, firmati dalla persona che presiede l'Assemblea e da un segretario designato allo scopo di volta in volta, trascritti in un apposito libro delle Adunanze degli Aderenti.

TITOLO V

RAPPRESENTANZA - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO

ARTICOLO 28

Rappresentanza

Come previsto e meglio indicato nei precedenti Articoli 18 e 19, la rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio spettano al Presidente e, in caso di assenza e/o di impedimento, anche logistico del Presidente, nonchè in caso di conflitto di interessi del Presidente con la Fondazione, al Vice

Presidente, le cui firme fanno fede di fronte ai terzi

in caso di assenza e/o impedimento del Presidente.

Possono essere conferite procure a terzi per singoli atti o categorie di atti. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad altri membri del Consiglio la rappresentanza ed il potere di firma per singoli atti in caso di possibile conflitto di interessi o impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente.

ARTICOLO 29

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il bilancio e il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio decorso.

Il bilancio dovrà essere redatto secondo quanto previsto dagli Artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017, sue modifiche e integrazioni, e dalle altre norme applicabili in materia.

Gli eventuali impegni di spesa e le obbligazioni, contratti in via di urgenza dal rappresentante legale della Fondazione o da altri rappresentanti della Fondazione muniti di delega, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO VI

SCIoglIMENTO

ARTICOLO 30

La Fondazione è a tempo indeterminato; si scioglie per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, insufficienza del patrimonio e in generale per le cause di estinzione o scioglimento di cui agli artt. 27 e 28 del Codice Civile.

Nel caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno devoluti, secondo quanto deliberato dal Consiglio Generale o dalla Autorità competente ad un Ente o a più Enti del Terzo Settore, preferibilmente operanti nei territori delle Marche, che perseguano finalità uguali o analoghe a quelle della Fondazione, o a fini di pubblica utilità.

Nel caso in cui si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio Generale nominerà uno o più liquidatori, anche facenti parte del Consiglio stesso, determinandone i poteri e le modalità di liquidazione.

TITOLO VII

CONTROLLO E VIGILANZA, ACCESSO AI LIBRI SOCIALI

NORME APPLICABILI

ARTICOLO 31

Il controllo e la vigilanza sull'amministrazione della Fondazione sono esercitati ai sensi del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017, sue modifiche ed integrazioni, e, in quanto applicabile, dell'art.25 del Codice Civile.

Tutti i soggetti facenti parte della Fondazione, ivi inclusi Consiglieri, Partecipanti, Aderenti ed Organo di Controllo, possono prendere visione dei libri sociali su semplice richiesta.

ARTICOLO 32

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice del Terzo settore D.Lgs. 17/2017, sue modifiche e integrazioni ed in mancanza dal codice civile e dalle altre norme in materia.

TITOLO VIII

NORMA TRANSITORIA

ARTICOLO 33

La prima nomina del Presidente, del Vice Presidente, dei membri elettivi del primo Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei conti sono effettuate in sede di atto costitutivo dai Fondatori.

F.to: Gabriele Gabrielli

F.to: Paolo Guidi Notaio

Certifico io sottoscritto dottor Paolo Guidi Notaio in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, firmato digitalmente come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti.
Roma, li 11 ottobre 2023